

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 19/14

Verbale n. III

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 23 Gennaio 2014 alle ore 16,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BUDA VINCENZO	CARBOTTA DOMENICO
CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO	FRAU NEVA
IARIA ANTONINO	IPPOLITO ANTONINO	LA VAILLE LUCA
LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO	MIRTO BENITO
NOCETTI GIANLUCA	PIUMATTI AMALIA	POLICARO PAOLO
TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO

In totale con il Presidente n. 22 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA GIUSEPPE/FRANCESE MARIA TERESA/TASSONE FABIO

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 3) OGGETTO: C.5 - ART.42 COMMA 2. AREA VERDE VIA VERONESE. CUSTODIA CHIAVI AREA VERDE ATTREZZATA EX RUBBERTEX

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART.42 COMMA 2. AREA VERDE VIA VERONESE. CUSTODIA CHIAVI AREA VERDE ATTREZZATA EX RUBBERTEX.

Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con i coordinatori di V e VI Commissione di Lavoro Permanente, Antonio CIAVARRA e Raffaele BARILLARO, riferisce:

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino n. 317, prevede, all'art.4 comma 2, la possibilità di avvalersi della collaborazione direttamente dei cittadini o tramite Associazioni, per le attività di cura del verde pubblico e dei servizi ad esso collegati.

La Circoscrizione, viste le normative di riferimento, intende pertanto promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva volte alla preservazione del bene pubblico, alla riqualificazione e al coinvolgimento dei cittadini in progetti collettivi di riutilizzo di spazi marginali e di aree verdi. Oltre a ciò, ancor più importante è il fatto che con tali collaborazioni si realizzano pienamente i principi di sussidiarietà orizzontale previsti dai commi 1 e 4 dell'art.118 della Costituzione.

La **Giordana Lombardi**, è un' Associazione Sportiva Dilettantistica che ha sede legale in via Scialoja 8 bis/A – 10148 Torino – C.F. 07074780011 - nella quale opera dal 1980.

L'attività principale che unisce i soci è la pratica sportiva, costituendo altresì per il territorio un importante riferimento sotto il profilo socio-aggregativo.

L'Associazione "**Giordana Lombardi**", sorveglia/custodisce, fin dalla nascita dell'impianto, quotidianamente e per tutto l'anno, la struttura di atletica situata nell'area ex Rubbertex.

Tale impianto è composto da 5 corsie da 100 metri, una pedana per il salto in lungo e il salto triplo e una pedana per i lanci, utilizzabile solo in parte perché non viene a gabbia per i lanci rotatori (disco e martello). L'area è completamente recintata e dotata di 2 accessi.

Verificata la necessità di sorveglianza del sito e constatata l'impossibilità della Città/Circoscrizione di eseguirla, si prende in considerazione la proposta della Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi che prevede la custodia delle chiavi con le attività di apertura/chiusura su richieste/accordo con gli uffici Circoscrizionali, per il periodo di 3 anni secondo le modalità meglio specificate nella convenzione.

Gli atti regolanti l'adozione saranno stipulati successivamente dal Direttore della Circoscrizione.

Si prende atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione nell'impatto economico coma da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore.

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e)

L. 190/12, conservata agli atti del servizio.

La proposta di custodia delle chiavi dell'area verde è stata presentata nella V e VI Commissione di Lavoro permanente del 19 Luglio 2012 e se ne allega la bozza di convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 con il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le “**competenze proprie**” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 I° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 61 I° c. del Regolamento del Decentramento sono :
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la custodia delle chiavi, senza oneri alcuni per l'Amministrazione comunale, della sopra nominata area verde attrezzata all'Associazione Sportiva Dilettantistica **Giordana Lombardi**, con sede legale in via Scialoja 8 bis/A – 10148 Torino - nella persona del Presidente Fusaro Giuseppe; e relativa bozza allegata;
- 2) di prendere atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica **Giordana Lombardi** ha prodotto dichiarazione concernente il rispetto di quanto disposto all'art. 6 comma 2 della legge 122/2010, che si allega in copia alla presente deliberazione;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.gs.18 Agosto 2000 n.267.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Noccetti, Policaro e Zuppardo)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI19
ASTENUTI==
VOTANTI19
VOTI FAVOREVOLI18
VOTI CONTRARI1

A maggioranza

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la custodia delle chiavi, senza oneri alcuni per l'Amministrazione comunale, della sopra nominata area verde attrezzata all'Associazione Sportiva Dilettantistica **Giordana Lombardi**, con sede legale in via Scialoja 8 bis/A – 10148 Torino - nella persona del Presidente Fusaro Giuseppe; e relativa bozza allegata;
- 2) di prendere atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica **Giordana Lombardi** ha prodotto dichiarazione concernente il rispetto di quanto disposto all'art. 6 comma 2 della legge 122/2010, che si allega in copia alla presente deliberazione.

Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

CONVENZIONE

TRA LA CIRCOSCRIZIONE 5 E LA POLISPORTIVA "GIORDANA LOMBARDI PER LA CUSTODIA DELL'AREA ATTREZZATA EX RUBBERTEX

Con la presente convenzione tra :

- la Circoscrizione 5 nella persona di
- la Polisportiva Giordana Lombardi "(C.F. 07074780011) nella persona...

PREMESSO CHE

- E' stato avviato l'iter per il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo sito in Via Scialoja, 8/bis A, a favore dell'Ass.ne Giordana Lombardi (delibera n.mecc. 201303029/088)
- La Città è proprietaria dell'area verde adiacente all'immobile oggetto di concessione come da planimetria allegata , e che tale area risulta attrezzata con una pista di atletica a 5 corsie ed una piastra per i lanci con pavimentazione in resina . Tale area risulta recintata e dotata di un cancello chiuso per evitare la vandalizzazione degli impianti.
- L'Associazione già provvede alla sorveglianza della struttura contro atti di vandalismo, oltre a collaborare nella realizzazione delle Miniolimpiadi del nostro quartiere, ha chiesto con lettera del novembre 2013 , ns prot. 15309, l'affidamento della tenuta delle chiavi
- Il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, all'art.30, prevede che la Città di Torino possa stipulare accordi di collaborazione (convenzioni) con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 43 della Legge 449/1997 e s.m. e i.
- Visto l'art. 4 comma 2 del Regolamento della Città n. 317
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- La Circoscrizione 5, riconosciuta la difficoltà di garantire con proprie risorse l'apertura dell'area attrezzata e la vigilanza necessaria per impedire la vandalizzazione dell'impianto, affida la tenuta delle chiavi del cancello di tale area attrezzata alla Polisportiva G. Lombardi, che ne curerà l'apertura e la chiusura, a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.
- L'area sarà resa disponibile per ogni evento/manifestazione che la circoscrizione o altri ritenesse utile organizzare in quegli spazi a semplice richiesta.
- L'Associazione assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose, derivanti dalla realizzazione delle proprie attività sportive nell'area in oggetto e comunque derivanti dalla loro esecuzione anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città.
- L'Associazione si impegna a segnalare prontamente alla Circoscrizione la necessità di

effettuare interventi di manutenzione delle attrezzature.

- La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a far data dalla stipula. Tale scadenza è subordinata al buon esito delle procedure di rinnovo della concessione dell'adiacente impianto sportivo precedentemente citate.
- La Circostrizione, mediante propri funzionari, si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente dell'area oggetto della presente convenzione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al presente accordo durante il periodo di durata.
- Il presente accordo può essere risolto con preavviso di almeno 60 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R., per gravi inadempimenti, come il subaffitto, la negligenza nella gestione debitamente accertata e qualsivoglia evento negativo riguardante l'Associazione che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città.